

# ACCREDITAMENTO PROVIDER FAD

Domande	Risposte
<p>I provider che hanno già presentato richiesta di accreditamento degli eventi formativi residenziali devono necessariamente presentare domanda di accreditamento presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali?</p>	<p>Il soggetto che intende chiedere l'accreditamento in qualità di Provider può visionare il sito del Ministero della Salute e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per procedere alla registrazione in qualità di provider, per la formazione a distanza, è già possibile registrarsi sul sito: <a href="http://www.agenas.it">www.agenas.it</a> chiedendo le credenziali di accesso tramite l'apposito sito. In qualità di organizzatore (attuale sistema di accreditamento degli eventi) può proseguire nella richiesta di accreditamento degli eventi e progetti formativi aziendali.</p>
<p>In riferimento al calcolo dei crediti per un evento FAD (con o senza tutoraggio), in che modo viene calcolata un'ora di lezione? Nell'ora di formazione deve considerarsi incluso anche il tempo di presentazione del corso formativo?</p>	<p>Nell'ora di formazione il tempo dedicato alla presentazione del corso formativo deve essere escluso. La Commissione, sulla base delle indicazioni formulate dal Provider può intervenire fornendo eventuali parametri oggettivi per il calcolo del tempo destinato alla formazione, attualmente non definiti.</p>
<p>Quando verranno pubblicati i contributi alle spese per i provider FAD?</p>	<p>Il provvedimento sul contributo alle spese a carico del provider è tutt'ora in itinere.</p>
<p>Il Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato regioni del 5 novembre 2009 prevede che, nel procedimento di accreditamento provvisorio, l'ente accreditante, entro sei mesi dalla domanda, verifichi la sussistenza dei requisiti del provider. Nelle more, il provider può erogare i corsi FAD?</p>	<p>Il provider FAD in attesa di ricevere l'accreditamento provvisorio da parte della Commissione nazionale per la formazione continua non può erogare corsi FAD accreditati ECM. La Commissione ha, comunque, predisposto procedure atte a definire il procedimento di accreditamento provvisorio con ogni necessaria sollecitudine.</p>

<p>I responsabili del comitato scientifico, della segreteria, i responsabili amministrativi e del sistema informatico, possono ricoprire un duplice ruolo (es. responsabile del sistema informatico e responsabile della segreteria)?</p>	<p>E' possibile che i responsabili del comitato scientifico, della segreteria, i responsabili amministrativi e del sistema informatico, possano ricoprire più ruoli. Naturalmente, i rispettivi ruoli devono essere supportati da adeguati curricula.</p>
<p>Gli atti devono essere sottoscritti esclusivamente dal rappresentante legale oppure da altro soggetto delegato dal rappresentante legale?</p>	<p>Tutti i documenti richiesti devono essere firmati esclusivamente dal legale rappresentante, salvo potere di delega riconosciuto dall'ordinamento (es. organismi/enti di diritto pubblico)</p>
<p>I docenti o tutor di un corso FAD hanno diritto ai crediti formativi Ecm?</p>	<p>I docenti o tutor di un corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM</p>
<p>E' possibile chiedere l'accreditamento provider anche per i corsi formativi residenziali o misti?</p>	<p>In questa prima fase, l'accreditamento dei provider riguarda esclusivamente i provider che organizzano i corsi FAD (formazione a distanza)</p>
<p>Quando verrà pubblicato il documento sulle sanzioni per il provider in caso di mancata osservanza dei obblighi?</p>	<p>Il provvedimento sulle sanzioni del provider è tutt'ora in itinere.</p>
<p>L'attività pregressa, che il provider è tenuto a documentare, deve riguardare esclusivamente la tipologia di formazione a distanza oppure altro tipo di formazione?</p>	<p>L'attività pregressa del provider può riferirsi a qualsiasi tipologia di formazione purché svolta in ambito sanitario.</p>
<p>Nello statuto deve essere presente ed esplicita la finalità della formazione continua in sanità anche a titolo non esclusivo. E' necessario indicare la dicitura: "formazione continua in sanità" oppure è sufficiente indicare "formazione continua"?</p>	<p>Il regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato regioni del 5 novembre 2009 stabilisce che nello statuto deve essere presente la finalità di formazione continua in campo sanitario, anche a titolo non esclusivo. Pertanto, nello stesso, è necessario indicare in maniera esplicita la formazione continua in sanità.</p>

<p>E' possibile chiedere l'accreditamento di università e dipartimenti della stessa struttura?</p>	<p>E' possibile a condizione che il dipartimento ha una posizione giuridica distinta e autonomia economica finanziaria.</p>
<p>In riferimento al punto 3.3.7 del manuale utente cosa si intende per piano di qualità ? E' sufficiente inserire il Certificato UNI EN ISO 9001:2008?</p>	<p>E' possibile allegare copia del documento di certificazione di qualità; come indicato nel manuale utente, se il soggetto richiedente è già in possesso della certificazione di qualità.</p>
<p>Cosa si intende per Formazione a distanza con requisiti di tracciabilità?</p>	<p>I requisiti di tracciabilità della FAD fanno riferimento all'accesso limitato ai dipendenti ed agli operatori sanitari della Regione o Provincia autonoma di riferimento, limitatamente all'accREDITAMENTO della FAD regionale o provinciale autonoma.</p>
<p>Nella parte relativa ai Dati Organizzatore, nella schermata Dati Economici si chiede di indicare il numero dei dipendenti dedicati alla formazione con il dettaglio di coloro che sono assunti a tempo indeterminato e "altro personale. Quest'ultimo è da intendersi come "altro personale" dipendente a tempo determinato oppure possono esservi conteggiati anche i consulenti?</p>	<p>Nel numero dei dipendenti dedicati alla formazione si considerano inclusi, oltre al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche quelli assunti con contratto a tempo determinato con esclusione dei consulenti.</p>
<p>In quale formato devono essere inseriti i documenti richiesti?</p>	<p>Tutti i documenti che il sistema richiede di inserire devono essere in formato PDF e firmati digitalmente, senza eccezioni.</p>
<p>In quale modo devono essere predisposti i curricula richiesti?</p>	<p>I curricula richiesti devono essere in formato europeo.</p>

<p>Il questionario di verifica dei corsi FAD deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line?</p>	<p>Il questionario di verifica per i corsi FAD non deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line in quanto la stessa Formazione a distanza può essere erogata attraverso riviste (e quindi documentazione cartacea) o scegliere modalità di verifica miste. Il provider sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico o dal Responsabile scientifico dell'evento rende noto ai discenti e all'ente accreditante le modalità di somministrazione del questionario stesso.</p>
<p>E' possibile erogare frazioni di credito ( es : 4,5 crediti)</p>	<p>Sì</p>
<p>Quando sarà possibile inserire il dettaglio degli eventi appartenenti al piano formativo dichiarato?</p>	<p>Premesso che si tratta del dettaglio degli eventi e non del Piano Formativo di massima, il dettaglio degli eventi potrà essere inserito successivamente all'accREDITamento provvisorio tramite un funzione ad hoc che sarà resa disponibile. Il dettaglio eventi da inviare dovrà riguardare gli eventi effettivamente da svolgere anche se non presenti nel Piano Formativo di massima richiesto al momento della domanda di accREDITamento. Il termine per eseguire modifiche o integrazione è fissato entro i 30 giorni dall'inizio dell'evento</p>
<p>Qual è la procedura per modificare/integrare i dati della richiesta di accREDITamento?</p>	<p>Dopo la validazione i dati non potranno essere più modificati o integrati salvo a seguito di richiesta da parte della Commissione Nazionale - che potrà chiedere chiarimenti e integrazioni documentali - oppure su richiesta motivata del Provider da far pervenire</p>

	<p>all'indirizzo ecmdocumentazione@agenas.it e previa specifica autorizzazione a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. La documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale qualificata dal Legale rappresentante</p>
<p>I responsabili del comitato scientifico possono essere esterni all'azienda?</p>	<p>Sì, a condizione che nell'atto di nomina sia evidente la natura del rapporto contrattuale in essere tra il responsabile e il Provider e che il contratto stesso sia reso disponibile a richiesta della Commissione Nazionale per la formazione continua</p>